



# COMUNE DI SAMATZAI

## Provincia del Sud Sardegna

COPIA

Registro Generale n. 19

### ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 4 DEL 16-05-2019

Ufficio: Commissario Straordinario

**Oggetto: PULIZIA AREE DEL CENTRO ABITATO AL FINE DELLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA PREVENZIONE INCENDI**

L'anno duemiladiciannove addì sedici del mese di maggio, il Commissario Straordinario Dott. Neroni Roberto

**Rilevato** che nel centro abitato di questo Comune e nelle immediate vicinanze sussistono diverse aree non edificate e terreni di proprietà privata, nei quali sono presenti erbacce, sterpaglie e materiale secco di varia natura che incrementano, con l'alta temperatura della stagione primaverile-estiva, il rischio di incendi.

**Tenuto conto** che tali situazioni, oltre a denotare lo stato di incuria delle aree, con ripercussioni negative sul decoro della zona o del quartiere in cui si trovano, possono rappresentare un grave pericolo per l'igiene, la salute e la pubblica incolumità, in quanto favoriscono un habitat ideale per la proliferazione di insetti, roditori e parassiti.

**Considerato** che analogo problema presentano i numerosi appezzamenti o cortili privati aventi i fronti su strade comunali, che sovente determinano gravi problemi di visibilità e viabilità a causa della mancata manutenzione da parte dei frontisti, che non provvedono ad eseguire periodicamente le opere di loro spettanza come il taglio della vegetazione incolta, di siepi e di rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, riducendo di fatto la sede viaria o pedonale.

**Preso atto** che dal 1°giugno al 31 ottobre vige lo "Stato di elevato pericolo di incendio boschivo".

**Valutata** la necessità di predisporre tutte le misure atte alla tutela della salute e dell'igiene pubblica, della prevenzione degli incendi e di protezione dell'ambiente.

**Considerato** che i proprietari e/o detentori di cani sono tenuti ad effettuare il controllo costante dei cani con l'obbligo di trattamento antiparassitario, in caso d'infestazione dell'animale, della cuccia e dell'ambiente immediatamente circostante, su indicazione del veterinario di fiducia.

**Considerato** che per poter attuare un programma di prevenzione incendi, di profilassi e lotta contro gli insetti e le infezioni da essi trasmesse, occorre attuare il presente provvedimento affinché vengano a mancare le cause che incentivano la presenza degli stessi.

**Ritenuto** pertanto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree degradate con particolare riguardo per quelle poste all'interno del centro urbano e quindi in prossimità di civili abitazioni o plessi scolastici, a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità.

**Visti** i seguenti atti normativi:

- la legge del 14 agosto 1991, n.281, denominata “legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”;
- la legge regionale 18 maggio 1994, n.21, avente ad oggetto le norme per la protezione degli animali e l'istituzione dell'anagrafe canina;
- la legge regionale 1 agosto 1996, n.35, di integrazione e modifica alla legge regionale 18 maggio 1994 n.21.

**Vista** la legge 21.11.2000 n. 353/2000, “Legge quadro in materia di incendi boschivi”.

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 23/11 del 09.05.2017 riportante l'approvazione delle prescrizioni regionali antincendi 2017-2019 con validità triennale 2017-2019.

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 17/02 del 3.05.2019 avente ad oggetto le Prescrizioni regionali Antincendio 2017-2019. Aggiornamento 2019.

**Vista** la legge 24.11.1981, n. 689.

**Visto** il D.Lgs. 152/2006.

**Visto** il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

**Visto** l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,

## **ORDINA**

### **ENTRO il 1° GIUGNO 2019:**

- 1) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;**
- 2) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al punto 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;**
- 3) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;**
- 4) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigue con le aree boscate definite all'art. 28 delle Prescrizioni Regionali Antincendio, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;**

- 5) **i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.**
- 6) **Il controllo costante dei cani da parte dei proprietari e/o detentori, con l'obbligo di trattamento antiparassitario, in caso d'infestazione, dell'animale, della cuccia e dell'ambiente immediatamente circostante, su indicazione del veterinario di fiducia.**

**I suddetti interventi dovranno essere eseguiti in modo ciclico ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, in modo da garantire la perfetta pulizia e la manutenzione dei luoghi, al fine di preservare la salute, l'igiene pubblica, la prevenzione degli incendi e la protezione dell'ambiente, con particolare rispetto delle suddette prescrizioni, per il periodo compreso dall'01.06.2019 al 31.10.2019, in quanto considerato periodo di "Stato di elevato pericolo di incendio boschivo".**

La violazione delle prescrizioni di cui ai suddetti punti dal n° 1 al n° 5 è punita ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8.

In caso di mancata osservanza della prescrizione di cui al punto n° 6 sarà applicata la sanzione prevista dall'art. 7 bis della legge 267 del 2000, consistente nel pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, pagamento in misura ridotta pari a euro 50,00.

In caso di mancata osservanza delle prescrizioni da parte dei frontisti, che non provvedono ad eseguire periodicamente le opere di loro spettanza come il taglio della vegetazione incolta, di siepi e di rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, riducendo di fatto la sede viaria o pedonale e/o alla loro rimozione dal piano stradale, verrà applicato dell'art. 29 del Decreto Legislativo n. 285/1992, Codice della Strada, consistente nel pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria 173,00 a euro 695,00, oltre l'applicazione delle sanzioni accessorie.

Contro la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tar entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio on line o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Il personale della Polizia Locale e gli altri Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza sulla corretta esecuzione del presente provvedimento.

Copia della presente Ordinanza è trasmessa:

Albo Pretorio on line  
Alla Prefettura di Cagliari  
Al Dipartimento di Prevenzione e Servizio Veterinario – ATS Sardegna – Cagliari  
Al Comando Carabinieri di Samatzai  
Al Corpo Forestale di Cagliari  
Alla Provincia del Sud Sardegna - Settore Ambiente  
Al Comando VV.FF. di Cagliari  
All'Ufficio di Polizia Locale - sede  
All'Ufficio Tecnico – sede

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
F.to Dott. Neroni Roberto

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal  
16-05-2019 al 31-05-2019  
Lì 16-05-2019

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
F.to Dott. Neroni Roberto

*Copia conforme all'originale*  
Lì 16-05-2019

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Neroni Roberto